

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**dal Ministro della funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**e dal Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**di concerto col Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

**col Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**col Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro dei lavori pubblici**

(DI PIETRO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**e col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996**

Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'adozione di misure in materia di semplificazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa costituisce uno dei punti più qualificanti del programma di Governo.

In tale quadro è stato predisposto un disegno di legge che ha la finalità di intervenire su alcuni procedimenti decisionali e di controllo che richiedono una immediata semplificazione.

La complessità, la scarsa coerenza, la tortuosità delle procedure delineate per regolare i rapporti tra i cittadini, le organizzazioni sociali, i soggetti economici e la pubblica amministrazione italiana sono elementi che continuano a connotare e a caratterizzare negativamente il nostro sistema amministrativo, impedendo un effettivo avvicinamento dell'Italia ai livelli di qualità e di efficacia dell'azione amministrativa ormai raggiunti dai maggiori paesi dell'Unione europea.

Nell'azione di accelerazione del processo di modernizzazione e di riforma della pubblica amministrazione che il Governo si è impegnato ad attuare, un ruolo fondamentale è affidato all'attività di snellimento, di riordinamento e riprogettazione dei procedimenti amministrativi, nella convinzione che occorra avviare il ripensamento sistematico delle attività seguite dalle pubbliche amministrazioni, incidendo più profondamente sull'azione di semplificazione per intervenire non solo nella fase finale e negli aspetti operativi dell'attività amministrativa, ma anche negli aspetti «strategici» dei procedimenti, ossia nel momento decisionale e in quello di controllo.

A ciò si aggiunge la necessità che per le stesse amministrazioni, ed in particolare per gli enti locali, siano introdotti principi di reale autonomia che si realizza in primo luogo con il superamento di un sistema arcaico di controlli sia di organi esterni (CO-

RECO) che di organi interni (segretario generale). In secondo luogo una reale autonomia si persegue, attribuendo agli enti locali la possibilità di gestire le proprie risorse finanziarie, strumentali e umane con i minori vincoli possibili.

Il Governo ha assunto l'impegno di presentare al Parlamento proposte di provvedimenti di semplificazione delle procedure, con la consapevolezza che la complessità dei provvedimenti amministrativi oltre ad ingenerare sensazioni di insofferenza per i cittadini e per le imprese costituiscono un costo notevole per l'economia del Paese.

Il disegno di legge qui presentato è un concreto tentativo di semplificazione amministrativa con l'obiettivo di migliorare il rapporto tra cittadino e amministrazione.

Un primo gruppo di disposizioni interviene sulle certificazioni prevedendo alcune importanti novità come la validità illimitata dei certificati attestanti stati permanenti, la soppressione della firma autenticata per le autocertificazioni e per i concorsi pubblici, l'obbligo per le amministrazioni di ammettere i certificati anche oltre la loro validità, nel caso in cui con una semplice dichiarazione l'interessato dichiari che le informazioni contenute nei certificati non siano mutate. Si attribuisce inoltre, ai documenti di identità, per i dati contenuti, lo stesso valore dei certificati corrispondenti.

Altre disposizioni riguardano gli enti territoriali ed in particolare la disciplina dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni e delle regioni sugli atti degli enti locali. Le disposizioni hanno come obiettivo la drastica riduzione degli atti soggetti al controllo preventivo, in sintonia con le più recenti riforme in materia di controlli preventivi di legittimità, a favore di un sistema di controlli che garantisca una corretta gestione delle risorse e l'imparzialità dell'azione amministrativa sulla base di va-

lutazioni che tengano conto del rapporto tra i costi e i rendimenti.

In quest'ottica viene garantita maggiore autonomia nella scelta del personale e degli strumenti organizzativi e gestionali degli enti locali, come la possibilità di vendere con procedure più semplici il proprio patrimonio immobiliare, trasformare le aziende speciali in società per azioni, assumere un direttore generale, incidere, al pari delle regioni, nella fase di contrattazione per la stipula di contratti collettivi di lavoro per i propri dipendenti.

Infine, alcune norme di semplificazione riguardano procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali, come la composizione e la procedura per la nomina del Comitato universitario nazionale o le procedure per la concessione di sovvenzioni e contributi per lo spettacolo.

Più analiticamente si illustra qui di seguito il contenuto delle singole disposizioni.

Con l'articolo 1 si prevede la possibilità di presentare la dichiarazione di nascita presso l'ospedale o la casa di cura dove è avvenuto il parto, anziché necessariamente in comune, come avviene oggi. È, inoltre, conferita una validità illimitata ai certificati attestanti stati o fatti non soggetti a modificazione e più lunga validità temporale ad altre certificazioni. Qualora i dati anagrafici di stato civile non abbiano subito variazioni dalla data del rilascio è ammessa la presentazione del documento a una pubblica amministrazione attestando, senza l'autenticazione della firma, in fondo ad esso che i dati non sono variati.

Con l'articolo 2 si afferma il principio del valore probatorio dei documenti di riconoscimento in corso di validità corrispondente a quello dei certificati e di conseguenza il divieto alle pubbliche amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento presentato dall'istante. Si dà inoltre maggiore rilevanza allo strumento dell'autocertificazione, con l'affermazione che si considera violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione di una dichiarazione sostitutiva.

L'articolo 3 abroga l'obbligo dell'autenticazione della firma per i concorrenti che intendano essere ammessi ai pubblici concorsi.

La normativa attuale (articolo 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40) prevede dieci categorie di atti amministrativi delle regioni a statuto ordinario sottoposti a controllo. Con l'articolo 4 le categorie si riducono a tre. Ciò dovrà essere effettuato anche relativamente alle regioni a statuto speciale nell'ambito delle norme di attuazione. Di conseguenza, data la riduzione del carico di lavoro, è prevista l'abrogazione della norma che prevede il collocamento fuori ruolo dei componenti delle commissioni di controllo (attualmente composte da sei membri di cui tre fuori ruolo)

L'articolo 45 della legge 8 agosto 1990, n. 142, dispone che siano sottoposte a controllo del CORECO tutte le dichiarazioni dei consigli comunali e provinciali. Con l'articolo 5 del disegno di legge in esame si riduce il controllo con annullamento soltanto allo statuto, ai regolamenti, ai bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, al rendiconto della gestione e si introduce per alcuni atti un controllo con un mero rinvio. Analogamente anche per gli atti della giunta è prevista una semplificazione mediante l'abrogazione dei controlli previsti dal comma 2 del citato articolo 45. Si prevede, inoltre, che qualora il controllo sia stato attivato per iniziativa dei consiglieri della minoranza, il rinvio del CORECO può essere superato con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Viene infine soppresso il potere sostitutivo del CORECO (ad eccezione che per gli atti di bilancio), oggi previsto per ritardi o omissioni nel compimento di atti obbligatori per legge. La disposizione modifica anche l'articolo 46 della legge n. 142 del 1990 prevedendo una accelerazione della procedura di controllo da parte del CORECO.

L'articolo 6 interviene sulle competenze del consiglio comunale o provinciale e stabilisce che i regolamenti di organizzazione e del personale siano di competenza della giunta, nell'ambito dei criteri generali adottati dal Consiglio.

L'articolo 7 prevede disposizioni in materia di funzionamento di consigli comunali e provinciali in caso di dimissioni dalla carica di consigliere, stabilendo che le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, senza bisogno di presa d'atto, così risolvendo le questioni interpretative e applicative conseguenti alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di dimissione dei consiglieri.

Con l'articolo 8 si conferisce a comuni e province un'ampia autonomia circa l'ordinamento generale di uffici e servizi, e si provvede a ridefinire i compiti dei dirigenti chiarendo, in particolare, quelli che debbono ritenersi sicuramente di attuazione di obiettivi e programmi definiti dagli organi di direzione politica. È prevista inoltre la possibilità che nei comuni privi di personale dirigenziale le funzioni relative siano svolte da funzionari direttivi o, in mancanza, dal segretario comunale. È ampliata la possibilità di ricorrere ad apporti esterni al di fuori delle dotazioni organiche mediante la previsione di contratti per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti e funzionari di area direttiva con limiti quantitativi (cinque per cento del totale delle dotazioni organiche), di tempo (durata non superiore al mandato del sindaco o del presidente della provincia) e di trattamento economico (di regola coincidente con quello previsto dai vigenti contratti collettivi). Si prevede uno stretto collegamento degli incarichi di direzione di aree funzionali, già previsti dalla normativa vigente, con gli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia. È consentito a province e comuni di prevedere nei propri regolamenti la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze dell'esecutivo e dei singoli membri dell'esecutivo medesimo per l'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e controllo. I comuni possono far fronte, con assunzioni temporanee, ai problemi conseguenti ai mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, per assicurare il mantenimento di adeguati livelli, qualitativi e quantitativi, dei servizi pubblici. Si prevede, infine, che nelle

province, nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con una popolazione superiore a 30.000 abitanti i regolamenti possano istituire la figura del *city manager* ossia di un direttore generale con compiti di sovrintendenza alla gestione dell'ente.

L'articolo 9, in linea con la tendenza ormai consolidata di rinnovamento delle autonomie locali, introduce una rilevante innovazione concernente la configurazione e la funzione dei segretari comunali e provinciali nonché la razionale e complessiva utilizzazione del personale che riveste tale qualifica o che svolge, comunque, legittimamente le relative funzioni. In concreto si prevede:

a) l'istituzione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, articolato in una sezione nazionale e in sezioni territoriali;

b) l'amministrazione dell'albo da parte di un consiglio, l'istituzione di un elenco provvisorio nazionale nel quale sono iscritti, in via transitoria, i dipendenti del ruolo dei segretari comunali e provinciali, secondo le classi esistenti, l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel quale sono disciplinate le modalità per l'accesso all'albo e di iscrizione nell'elenco provvisorio, l'organizzazione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'albo, la ripartizione dell'albo in fasce professionali, e il procedimento disciplinare, la possibilità per i sindaci e per i presidenti delle province di scegliere il segretario tra gli iscritti all'albo, la corrispondenza della durata temporale dell'incarico di segretario comunale o provinciale con quella relativa al mandato del sindaco o del presidente della provincia. In ogni caso è previsto che il segretario cessi dalle proprie funzioni qualora non sia confermato entro tre mesi dal giuramento del sindaco o del presidente della provincia, ed è sancita la revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per grave incompatibilità ambientale.

Con l'articolo 10 si prevedono, in materia di contrattazione collettiva, intese oltre che con le regioni, come è oggi, anche con province e comuni sulle direttive all'ARAN e

sulla autorizzazione a sottoscrivere i contratti collettivi di lavoro.

Con l'articolo 11 si conferisce al Governo la delega ad emanare norme dirette ad integrare le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, per rafforzare gli strumenti di verifica a garanzia della corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane degli enti locali. Si introducono criteri di maggiore responsabilizzazione degli amministratori al fine di prevenire il dissesto di bilancio e garantire il vincolo del pareggio di bilancio. Si prevedono sanzioni per gli amministratori che sono responsabili del dissesto.

È inoltre ridefinito, con l'articolo 12, l'ambito di responsabilità amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti che sarà limitato ai fatti e alle omissioni commesse con dolo o colpa grave. Si introduce un altro elemento di valutazione del danno patrimoniale, oltre al già previsto potere riduttivo della Corte, che consiste nella valutazione del rapporto tra il danno prodotto e il vantaggio che comunque si è realizzato a favore della collettività.

L'articolo 13 prevede la soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e la sua sostituzione, per l'emissione del parere, con il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 14 afferma il principio dell'autonomia delle università e riformula la composizione del Consiglio universitario nazionale (CUN) e individua le materie su cui il CUN deve esercitare le funzioni di consulenza generale del Ministro. Sono, quindi, semplificate le procedure per la nomina dei componenti.

L'articolo 15 detta disposizioni in materia di alienazione di immobili di proprietà degli enti locali, che vi possono procedere anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi

generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

L'articolo 16 si muove in direzione della semplificazione dei procedimenti amministrativi, sopprimendo, attraverso l'abrogazione della legge 21 giugno 1896, n. 218, la competenza dei prefetti a rilasciare a comuni e province l'autorizzazione ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili.

Gli articoli 17 e 18 dettano, rispettivamente, disposizioni in materia di beni immobili di interesse storico ed artistico e di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali. Con la norma si prevede la possibilità per gli enti locali di vendere immobili di interesse artistico e storico previa autorizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali.

L'articolo 19 detta norme in materia di sovvenzione allo spettacolo. Si prevede che con regolamento governativo siano stabiliti i criteri e le modalità di sovvenzione e contributi di qualsiasi tipo per il cinema, la musica eccetera. Nell'erogazione di contributi si dovrà tener conto della qualità delle iniziative e del loro rilievo nazionale o internazionale.

L'articolo 20 introduce un'anticipazione parziale dell'organica riforma del servizio di leva. La disposizione, infatti, attribuisce, al Ministero della difesa la possibilità di reclutare gli esuberanti del contingente di chiamata di leva che ne facciano richiesta da destinare ai Corpi di polizia municipale e ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. Le funzioni svolte dagli interessati nel corso del loro servizio, considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva, saranno definite dal regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'articolo 21 introduce, innanzitutto, nel corpo delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori misure di snellimento e di accelerazione dell'azione amministrativa, attraverso il potenziamento degli istituti della conferenza di servizi e degli accordi di programma, di riconduzione ad un'unica sede dell'espressione di vo-

lontà delle amministrazioni cointeressate, tenuto conto delle incertezze applicative e dei rischi di inconcludenza concretamente manifestatisi. Si prevede, in primo luogo, che la conferenza di servizi definisca un termine entro il quale pervenire ad una decisione. Si rafforza, quindi, l'esigenza di una conclusione, prevedendo, inoltre, il superamento di dissensi ad opera dell'amministrazione procedente, inoltre mantenendo tuttavia la possibilità di elevazione del livello di determinazione in caso di motivati dissensi ed estendendo al presidente della regione, previa deliberazione di giunta, il meccanismo di elevazione del livello decisionale attualmente previsto esclusivamente per il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Un particolare rilievo è riservato ai dissensi derivanti da ragioni ambientali, paesaggistico-territoriali o di salvaguardia della salute dei cittadini. Si estende poi l'applicazione della conferenza di servizi a tutti i procedimenti che riguardano la medesima attività e comunque finalizzati al perseguimento del risultato unitariamente considerabile. La complessità dell'azione amministrativa e la pluralità di soggetti pubblici coinvolti inducono ad estendere l'ambito dei soggetti legittimati ad indire o a promuovere la convocazione della conferenza. Si sono altresì introdotte disposizioni peculiari per la realizzazione delle opere pubbliche rilevanti, rendendo chiara l'obbligatorietà del ricorso alla conferenza per la pluralità di amministrazioni cointeressate e introducendo temperamenti all'unanimità dei partecipanti. Al favorevole esito della valutazione di impatto ambientale su un'opera, inoltre, si fanno conseguire termini certi per le eventuali opposizioni alle conclusioni della valutazione stessa. Si estende, peraltro, l'utilizzabilità di tale fondamentale strumento di salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Viene, infine, potenziato il ricorso all'accordo di programma di cui alla legge n. 142 del 1990 per l'approvazione di progetti di opere pubbliche che siano già comprese nelle linee programmatiche di intervento dell'amministrazione. L'approvazione dell'accordo è equiparata alla dichia-

razione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire; è prevista la perdita di efficacia di tale dichiarazione ove le opere non abbiano avuto inizio entro cinque anni.

L'articolo 22 intende apportare alcune modifiche ed integrazioni a specifiche norme previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Si tratta in particolare della estensione anche al comparto delle regioni e degli enti locali, che non versino in condizioni di *deficit* strutturale, della deroga prevista per gli altri comparti e amministrazioni pubbliche in materia di assunzione di personale. Parimenti si provvede a non applicare anche agli enti locali il divieto di individuare, fino al 30 giugno 1997, ulteriori uffici di livello dirigenziale, rispetto a quelli esistenti alla data del 1° agosto 1995.

L'articolo 23 intende introdurre l'utilizzo di strumenti elettronici o informatici con ulteriore sistema di accelerazione e di semplificazione, per la riscossione di tributi, sanzioni pecuniarie, eccetera, da parte delle regioni e degli enti locali. Per tale finalità è previsto il ricorso all'emanazione di un apposito regolamento governativo.

L'articolo 24, a completamento della disposizione contenuta nell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 relativa alle forme di gestione dei servizi pubblici da parte di comuni e province introduce previsioni particolari volte a semplificare la procedura per la privatizzazione per le aziende speciali degli enti locali.

Con l'articolo 25 sono introdotte disposizioni in materia di affissione e di tassa per l'occupazione dei spazi e aree pubbliche.

L'articolo 26 prevede che i comuni e le province adottino entro sei mesi regolamenti in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti ove non già vigenti. È previsto in caso di omissione il potere sostitutivo del Comitato regionale di controllo.

L'articolo 27 sostituisce l'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di contabilità degli enti locali, individuando gli articoli dello stesso decreto

da considerarsi come norme recanti principi generali con valore di limite inderogabile.

L'articolo 28 introduce un'importante novità per il processo amministrativo. In particolare si prevede che l'ordinanza di sospensione relativa all'affidamento o all'esecuzione di opere pubbliche ovvero di interventi in regime di cofinanziamento comunitario deve essere motivata con specifico riferimento alla comparazione fra il danno

prospettato dal ricorrente e il danno derivante allo Stato o a altro ente pubblico dalla ritardata realizzazione dell'opera o dell'intervento.

L'articolo 29 prevede che le norme introdotte con gli articoli 5 e 8 del provvedimento in esame costituiscano per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)*

1. All'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«La dichiarazione di nascita può essere resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita indistintamente da uno dei genitori. Essa è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.

Alla dichiarazione di nascita non si applica il disposto di cui all'articolo 41».

2. La certificazione relativa alla morte ha validità illimitata. Hanno altresì validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione. Le restanti certificazioni anagrafiche hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

3. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva per le amministrazioni la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile e le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza

delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso collegamenti informatici.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

«1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma elettronica anche al di fuori del territorio del comune competente».

## Art. 2.

*(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)*

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai concessionari di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i concessionari di pubblici servizi la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

2. L'articolo 2, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è abrogato.

3. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

«I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legi-

slativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole».

4. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

«1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto».

5. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

### Art. 3.

*(Disposizioni in materia di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)*

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono abrogati.

### Art. 4.

*(Disposizioni in materia di controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni)*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Atti fondamentali soggetti a controllo)*. - 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa

ogni valutazione dell'interesse pubblico perseguito, si esercita sulle seguenti categorie di atti:

- a) atti normativi;
- b) contratti collettivi decentrati di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- c) atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee».

2. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale la commissione statale di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.

3. È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

#### Art. 5.

*(Disposizioni in materia di controllo regionale sugli atti degli enti locali)*

1. L'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - *(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità)*. - 1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del consiglio, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto della gestione.

2. Sono altresì soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici locali, nonchè le deliberazioni adottate dalla giunta nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti presenti richiama scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari».

2. L'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Modalità di controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio*). - 1. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di venti giorni dalla ricezione della stessa il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione da parte del comitato regionale di controllo è di trenta giorni.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica specificamente le norme violate.

4. Le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici locali sono rinviate al consiglio dal comitato regionale di controllo ove siano riscontrati vizi di legittimità. Le deliberazioni della giunta sottoposte a controllo preventivo di legittimità nei casi di cui all'articolo 45, comma 2, sono rinviate al consiglio dal comitato regionale di controllo ove siano ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio. Il consiglio nei casi di cui al presente comma adotta, entro dieci giorni, a maggioranza assoluta dei componenti, le proprie determinazioni.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di

cui al comma 1, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso.

8. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

9. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale il comitato regionale di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo».

3. L'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

#### Art. 6.

*(Disposizioni in materia di competenza  
dei consigli e delle giunte comunali  
e provinciali)*

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, ad eccezione dei

regolamenti di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*; ».

b) la lettera m) è soppressa.

2. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. È altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti del personale e sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti dal consiglio».

#### Art. 7.

*(Disposizioni in materia di funzionamento dei consigli comunali e provinciali)*

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2) della presente legge».

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:

«2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei componenti del consiglio;».

#### Art. 8.

*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con

lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Spettano ad essi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«3-bis. Nei comuni privi di personale di livello dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai funzionari direttivi, o, in mancanza, dal segretario comunale».

4. Il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le



modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti e funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al cinque per cento del totale delle dotazioni organiche dell'ente, e ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle venti unità, non possono avere durata superiore al mandato del sindaco o del presidente della provincia. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi, nazionali e decentrati, per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto».

5. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali».

6. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato».

7. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali ed il regolamento degli uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto delle modalità e dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 36.

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato».

8. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 1421, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. - (*Direttore generale*). - 1. Nelle provincie, nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti il regolamento può prevedere che sovrintenda alla gestione dell'ente un direttore generale. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi sta-

biliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, secondo le direttive impartite dal sindaco. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente.

2. Il direttore generale è nominato dal sindaco o dal presidente della provincia, scegliendo tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo o, qualora il regolamento lo preveda, un dirigente assunto con contratto a tempo determinato.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal segretario comunale».

9. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».

#### Art. 9.

##### *(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n.142, i commi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il segretario comunale e provinciale esercita le proprie funzioni nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia. Svolge compiti di alta collaborazione e di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico. Il segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare nell'esclusivo interesse dell'ente gli atti e i contratti degli enti locali

riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o delegatagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

3. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*, della presente legge può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario, o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti alla sezione territoriale dell'albo di cui all'articolo 52-*bis*. I sindaci di comuni capoluogo di provincia e di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, e i presidenti di province nominano il segretario scegliendolo tra tutti gli iscritti all'albo nazionale.

5. Il segretario cessa dalle funzioni qualora non sia confermato nell'incarico entro tre mesi dal giuramento del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario può essere revocato anche successivamente dall'incarico con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia qualora il rapporto funzionale con il capo dell'amministrazione risulti compromesso ovvero per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

6. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di tre anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è tenuto a svolgere gli incarichi di cui al comma 5 dell'articolo 52-*bis* per i quali ha diritto ad apposita indennità a carico dell'ente ove presta servizio in misura corrispondente al trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica, detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 52-*bis* stabilisce le amministrazioni a cui fanno carico gli oneri diretti e

riflessi derivanti dal presente comma. Al compimento del periodo massimo di disponibilità il segretario è posto in mobilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. È istituita una autonoma area di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i segretari comunali e provinciali. È abrogato il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

2. Dopo l'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. - (*Albo dei segretari comunali e provinciali*). - 1. L'albo dei segretari comunali e provinciali, a cui si accede per concorso, è articolato in:

a) una sezione nazionale in cui sono iscritti tutti coloro che abbiano i requisiti per la nomina a segretario di provincia, di comune capoluogo di provincia o di comune con popolazione superiore a 65.000 abitanti;

b) sezioni territoriali in cui sono iscritti coloro che abbiano i requisiti per la nomina a segretario negli enti diversi da quelli di cui alla lettera a). Ciascun segretario può essere iscritto a non più di tre sezioni territoriali dell'albo.

2. L'albo è amministrato da un consiglio composto da tre rappresentanti della categoria dei segretari, tre rappresentanti delle autonomie locali, destinati rispettivamente due dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e uno dall'Unione delle province d'Italia, e da tre componenti designati dal Ministro dell'interno. Il presidente è eletto dal Consiglio, tra i propri componenti, nella prima seduta.

3. Le sezioni territoriali dell'albo sono amministrate da comitati composti da un rappresentante della categoria dei segretari, da un rappresentante delle autonomie, da un componente designato dal Ministro dell'interno. Il presidente è eletto dal comitato, tra i propri componenti, nella prima seduta.

4. Possono partecipare al concorso per l'iscrizione all'albo i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Possono essere iscritti all'albo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5, i dirigenti e i funzionari direttivi degli enti locali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario comunale o provinciale.

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'albo, l'articolazione dell'albo in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione nell'albo dei segretari ricompresi nell'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, prevedendone l'utilizzazione in via prioritaria per incarichi di supplenza o di reggenza, oppure per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche. Le norme abrogate dal regolamento e quelle con esso incompatibili cessano di avere efficacia entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso».

3. Il regolamento di cui al comma 2, capoverso 5, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la formazione e l'aggiornamento dei segretari è istituita una apposita scuola dei segretari comunali e provinciali inserita presso la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, che provvederà al suo funzionamento utilizzando le risorse finanziarie già spettanti alla sezione autonoma di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80,

che viene contestualmente soppressa. Con il regolamento di cui al capoverso 5 del comma 2 sono disciplinati gli organi di governo, l'eventuale articolazione territoriale della Scuola e le sue modalità di funzionamento.

5. In fase di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un albo provvisorio nazionale nel quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali iscritti nei ruoli nazionale e provinciale. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-*bis* e di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. A decorrere dal 1° giugno 1997, il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, nell'ambito della classe corrispondente.

6. Restano validi e operanti, sino all'immissione in ruolo dei relativi vincitori e alla loro iscrizione nell'albo, i procedimenti concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale banditi con decreti del Ministro dell'interno 30 gennaio 1995 e 31 gennaio 1996.

7. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: «nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità».

8. Il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)*

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 4 le parole: «previo parere» sono sostituite dalle parole: «previa intesa». Al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «L'intesa dei comuni e

delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia».

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: «Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il comparto delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani».

3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, così come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.470, è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti.

#### Art. 11.

*(Disposizioni concernenti il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive



modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

b) l'aumento delle imposte e dei tributi locali nella misura massima del 15 per cento;

c) le sanzioni per gli amministratori quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose;

d) procedure semplificate e celeri per il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario.

#### Art. 12.

*(Disposizioni in materia di responsabilità)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere riduttivo, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità non si imputa a coloro che non hanno partecipato al voto o che abbiano espresso voto contrario».

## Art. 13.

*(Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431)*

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici tiene luogo del parere della Commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. La Commissione predetta è soppressa.

## Art. 14.

*(Autonomia delle università e Consiglio universitario nazionale)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è inserito il seguente:

«1-bis. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui al comma 1 è disciplinato in conformità ai criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale universitario, nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

2. Fino all'adozione da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, dei regolamenti didattici di Ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, continuano ad applicarsi le disposizioni degli ordinamenti didattici universitari di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito dalla legge 2 gennaio 1936, n. 73, nonché quelle di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. I regolamenti didattici di Ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle

strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

3. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è composto da:

a) quarantadue membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

c) il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI);

d) il presidente del Convegno permanente dei direttori amministrativi universitari.

4. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

5. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in applicazione della presente legge. Il CUN elegge il presidente tra i componenti che rivestono la posizione di professore ordinario.

6. Il CUN svolge funzioni di consulenza generale del Ministro in ordine:

a) al piano triennale di sviluppo dell'università;

b) alla definizione dei criteri per la ripartizione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) alla definizione dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'approvazione dei regolamenti didattici d'Ateneo;

d) alla definizione dei settori scientifico disciplinari;

e) al reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

7. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, lo Statuto dell'università stabilisce i criteri per l'adozione del regolamento organico e del personale. Detto regolamento disciplina anche lo stato giuridico del personale tecnico e amministrativo, ivi compreso il direttore amministrativo, ed è emanato secondo le procedure, le modalità e con i controlli di cui all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, scelto anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è regolato da apposito contratto a tempo determinato, non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

8. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, e l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

#### Art. 15.

*(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli enti locali)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. I conduttori e gli affittuari delle unità immobiliari che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio

immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

Art. 16.

*(Abrogazione dell'autorizzazione del prefetto ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)*

1. La legge 21 giugno 1896, n. 218, è abrogata.

Art. 17.

*(Disposizioni in materia di beni immobili di interesse storico e artistico)*

1. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, sulle richieste di approvazione e di autorizzazione provvede, nei trenta giorni successivi, il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici.

## Art. 18.

*(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)*

1. All'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;

b) il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;

b) il comma 5 è abrogato.

## Art. 19.

*(Disposizioni in materia di spettacolo)*

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare di volta in volta le funzioni di presidente della commissione al capo del dipartimento dello spettacolo».

2. L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente della commissione prevista dall'articolo 7 del regio decreto-leg-

ge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, nonchè di ogni altra relativa al settore del teatro di prosa al capo del dipartimento dello spettacolo.

3. Al secondo comma, dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le parole: «o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero» sono sostituite dalle seguenti: «o, per sua delega, conferita di volta in volta, dal capo del dipartimento dello spettacolo».

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, con le modificazioni di seguito apportate:

a) al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle parole: «comma 2»;

b) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il presidente del comitato è designato tra gli esperti altamente qualificati».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge, 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di governo competente per lo spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, di prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo considerando anche, a tal fine, la qualità, l'eventuale rilievo nazionale o internazionale, la tradizione ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto dei medesimi commi».

## Art. 20.

*(Disposizioni in materia di servizio di leva)*

1. In attesa della riforma organica del servizio di leva, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, gli esuberanti del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare, con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi di polizia municipale e ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni al Ministero della difesa entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego.

2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando.

3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

4. I volontari in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero dei beni culturali e ambientali esercitano le funzioni stabilite, con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni.

5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispetti-



ve amministrazioni; restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

Art. 21.

*(Conferenze di servizi e accordi di programma)*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. Resta fermo il termine di novanta giorni per la pronuncia sulla compatibilità ambientale previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della Regione. Il presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, o il presidente della regione, previa delibera della giunta, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da

una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, l'amministrazione precedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri o al presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, in relazione alle materie di competenza delle amministrazioni dissenzienti».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza dei servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata

se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa. Analoga regola vale per i rappresentanti delle provincie».

6. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici».

7. Dopo l'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impat-

to ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. A cura del proponente l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».

8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito, dopo il comma 5, il seguente:

«5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro cinque anni».

9. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

#### Art. 22.

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, misure di razionalizzazione della finanza pubblica)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: «di personale del comparto sanità», sono inserite

le parole: «del comparto regioni ed enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»;

b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

2. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali di società per azioni al fine di dismettere le partecipazioni ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

#### Art. 23.

*(Semplificazione della riscossione dei pagamenti a favore delle regioni e degli enti locali)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali di utilizzare, per la riscossione di tributi, sanzioni pecuniarie o altro, forme di pagamento ricorrendo al sistema bancario o postale, anche mediante strumenti elettronici o informatici.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore degli enti locali diversi dalla carta moneta e dagli assegni circolari.

Art. 24.

*(Semplificazione della procedura per la privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali)*

1. All'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. I comuni e le province possono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i principi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1994, n. 474, costituire società per azioni ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) per la costituzione di società per azioni: l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonché lo statuto della società;

b) per la trasformazione di aziende speciali, l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni dell'azienda speciale destinati a rimanere nel patrimonio del comune, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonché le indicazioni di cui alla lettera a).

3-ter. La deliberazione di cui al comma 3-bis potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa; si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma nonché gli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile».

2. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

Art. 25.

*(Disposizioni in materia di affissioni  
e di tassa l'occupazione di spazi  
ed aree pubbliche)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore.

2. Il consiglio comunale può determinare, le agevolazioni sino alla completa esenzione, del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

Art. 26.

*(Disposizioni in materia di regolamenti degli  
enti locali sul procedimento amministrativo)*

1. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione.

Art. 27.

*(Disposizioni in materia di regolamenti  
di contabilità degli enti locali)*

1. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 108. - *(Adeguamento dei regolamenti)*. - 1. I regolamenti di contabilità di co-

muni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

- a) articoli da 1 a 15;
- b) articolo 21;
- c) articolo 27;
- d) articoli 33 e 34;
- e) articolo 39;
- f) articolo 43, comma 1;
- g) articoli da 50 a 54;
- h) articoli da 67 a 99;
- i) articoli 102 e 106;
- l) articolo 116.

2. È fatta salva la facoltà per comuni e province di adeguarsi alle altre disposizioni del presente decreto.

3. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, la predisposizione dei modelli di cui all'articolo 114 da parte di comuni e province è facoltativa, con l'eccezione di quelli previsti alle lettere b), d), e), f), g) e h) dello stesso articolo».

2. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è fissato al 30 aprile 1997.

#### Art. 28.

##### *Disposizioni in materia di ordinanza di sospensione nel processo amministrativo relative alle opere pubbliche*

1. In sede di esame dell'istanza incidentale di sospensione di provvedimenti connessi all'affidamento o all'esecuzione di opere pubbliche ovvero di interventi in regime di cofinanziamento comunitario l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato deve essere motivata con specifico riferimento alla comparazione fra il danno prospettato dal ricorrente e il danno derivante allo Stato o ad altro ente pubblico dalla ritardata realizzazione delle opere o dell'intervento.



Art. 29.

*(Norme fondamentali di riforma  
economico-sociale)*

1. I principi desumibili dagli articoli 5 e 8 della presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.





